

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 9-5949

Fondo statale per le non autosufficienze, annualita' 2013. Redazione e approvazione "Programma attuativo" di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto interministeriale del 20 marzo 2013.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con l'istituzione del Fondo per le non autosufficienze, avvenuta in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono state individuate, a partire del 2007, risorse finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.

Così come evidenziato nella Tabella 1, i fondi assegnati alla Regione Piemonte, unitamente alle risorse proprie dell'Ente, hanno consentito l'attivazione ed il potenziamento su tutto il territorio regionale dei Punti Unici di Accesso (anno 2007) e, a partire dall'anno 2008, il riconoscimento del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza alle persone anziane non autosufficienti, riconoscimento esteso successivamente alle persone disabili di età inferiore ai 65 anni.

Tabella 1

ANNO	FONDO STATALE	FONDO REGIONALE	TOTALE
2006		12.000.000,00	12.000.000,00
2007	7.797.985,90	17.000.000,00	24.797.985,90
2008	21.513.966,28	12.000.000,00	33.513.966,28
2009	31.373.465,73	12.000.000,00	43.373.465,73
2010	29.844.989,91	12.000.000,00	41.844.989,91
2010 *	1.113.142,86		1.113.142,86
2011 *	7.610.000,00	8.803.847,71	16.413.847,71
2012		17.000.000,00	17.000.000,00
TOTALE	99.253.550,68	61.803.847,71	161.057.398,39
* SLA			

La fase di lungo assistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile ed a rallentare il suo deterioramento, è caratterizzata da un minore impegno terapeutico e/o riabilitativo e da un maggiore intervento socio-sanitario rivolto a favorire il recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione, ed in linea generale, il miglioramento della qualità della vita.

La Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
 - 1) prestazioni professionali;
 - 2) prestazioni di assistenza familiare;
 - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - 4) affidamento diurno;
 - 5) telesoccorso;
 - 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

La l.r. n. 10 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

Tutto ciò premesso;

dato atto che con Decreto interministeriale del 20 marzo 2013 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione con delega alle Politiche per la Famiglia, assegna alla Regione Piemonte risorse pari ad euro 21.752.500,00;

considerato che il comma 1 dell'art. 5 del suddetto decreto prevede che l'erogazione delle risorse previste sia subordinata alla valutazione di un Programma attuativo, in coerenza con le finalità stabilite dall'art. 2 del decreto stesso;

dato atto che le risorse assegnate, del suddetto decreto, pari ad euro 21.752.500,00, saranno finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio sanitaria e si configurano come aggiuntive rispetto alle risorse da destinarsi da parte della Regione ed alle risorse eventualmente destinate dalle Autonomie locali alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti;

considerato che il decreto interministeriale prevede che le Regioni destinino una quota non inferiore al 30% della somma totale assegnata per interventi a favore di persone in condizioni di disabilità grave che necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24h (es. gravi patologie cronicodegenerative non reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro-lesioni, stati vegetativi, ecc.);

considerato che il Programma attuativo è stato redatto secondo lo schema di cui alla Tab.1 e Tab.2 della nota della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 3 maggio 2013;

ritenuto, pertanto, necessario approvare il suddetto "Programma attuativo", di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale del 20 marzo 2013, contenuto nell'Allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento;

vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

visto il Decreto interministeriale del 20 marzo 2013;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti";

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il "Programma attuativo", di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale del 20 marzo 2013, contenuto nell'Allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui alla Tab.1 e Tab.2 della nota della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 3 maggio 2013;

- di stabilire che le risorse assegnate dal suddetto decreto, pari ad euro 21.752.500,00, saranno finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio sanitaria e si configurano come aggiuntive rispetto alle risorse da destinarsi da parte della Regione ed alle risorse eventualmente destinate dalle Autonomie locali alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti;

- di destinare una quota non inferiore al 30% della somma totale assegnata, pari a euro 6.525.600,00, per interventi a favore di persone in condizioni di disabilità grave che necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24h (es. gravi patologie cronic-degenerative non reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro-lesioni, stati vegetativi, ecc..).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE – Anno 2013

PROGRAMMA ATTUATIVO

Premessa

La Regione Piemonte nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, intende favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico sulla base di una presa in carico personalizzata, attuata attraverso l'elaborazione del Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.).

La domanda di richiesta dell'intervento deve essere rivolta ai Punti Unici di accesso, di cui alla D.G.R. n. 55-9323 del 28.7.2008, presenti a livello distrettuale sul territorio regionale.

Presso tali Punti di accesso, infatti, il cittadino può ricevere la necessaria modulistica e presentare le domande per l'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) o l'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD).

Le competenti commissioni procedono alla valutazione rispettivamente della persona anziana ultrasessantacinquenne e della persona con disabilità con età inferiore a 65 anni secondo le schede di valutazione sociale e le schede di valutazione multidimensionale sanitarie di cui alla D.G.R. n. 42-8390 del 3.3.2008 e alla D.G.R. n. 56-13332 del 15.2.2010, determinando il grado di non autosufficienza del soggetto e dichiarandolo idoneo ad un Progetto di Cure Domiciliari in Lungoassistenza.

Il progetto dovrà contenere gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere, la tipologia, la modalità, la sede ed il livello di intensità degli interventi, l'individuazione del Case manager del Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) o del Progetto Individuale (P.I.).

AREA PRIORITARIA DI INTERVENTO. (Art. 2, comma 1, Decreto 20.3.2013)

Lettera a), b) e c).

Le finalità di cui alla lettera a), b) e c) dell'art.2 comma 1 del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013 sono state e sono tuttora ampiamente soddisfatte con risorse sia del Fondo non autosufficienza 2007, sia con risorse proprie della regione.

Lettera d), e) e f)

I fondi destinati alla Regione Piemonte dal "Fondo per le non autosufficienze" – anno 2013 –, pari ad euro 21.752.500,00, saranno destinati ad interventi a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per anziani non autosufficienti e persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, secondo le modalità previste dai punti d), e) ed f) dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013.

Interventi previsti

I progetti di sostegno alla domiciliarità a favore dei soggetti di cui al punto 1) saranno erogati tramite prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, quali:

- 1) prestazioni professionali;
- 2) prestazioni di assistenza familiare;
- 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
- 4) ricoveri di sollievo;

- 5) affidamento diurno;
- 6) telesoccorso;
- 7) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione

Modalità di attuazione

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto (Assegni di cura);
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

AREA PRIORITARIA DI INTERVENTO. (Art. 4, comma 1, Decreto 20.3.2013)

Lettera a)

Per quanto riguarda l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale di cui alla lettera a) dell'art 4 comma 1 del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013, la Regione Piemonte da tempo ha previsto la coincidenza tra gli ambiti territoriali dei distretti delle Aziende Sanitarie con gli ambiti territoriali degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

Infatti, l'art.22 della L.R. n.18 del 6 agosto 2007 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" prevede: "La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti (...) e quelli degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere."

Lettera b)

Le prestazioni domiciliari in lungoassistenza sopra descritte sono finanziate attraverso la ricomposizione delle diverse tipologie di risorse ascritte nel bilancio della Regione Piemonte (budget di cura):

- risorse assegnate alla Direzione Sanità nell'ambito delle risorse del bilancio regionale;
- risorse assegnate alla Direzione Politiche Sociali nell'ambito delle risorse del bilancio regionale;
- risorse provenienti dal Fondo nazionale per le non autosufficienze.

AREA PRIORITARIA DI INTERVENTO. (Art. 4, comma 2, Decreto 20.3.2013)

Le risorse assegnate dal Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013, pari ad euro 21.752.500,00, saranno finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio sanitaria e si configurano come aggiuntive rispetto alle risorse da destinarsi da parte della Regione e alle risorse eventualmente destinate dalle Autonomie Locali alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti.

AREA PRIORITARIA DI INTERVENTO. (Art. 3, comma 1, Decreto 20.3.2013)

La Regione Piemonte si impegna a destinare una quota non inferiore al 30% della somma totale assegnata, pari ad euro 6.525.600,00, per interventi a favore di persone in condizioni di disabilità che necessitano a domicilio di assistenza continuativa nelle 24h (es. gravi patologie cronico-degenerative non reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro-lesioni, stati vegetativi, ecc..).